



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2**

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

**N° 59**

**DATA**  
**14.05.2015**

R.G. n.300

**OGGETTO: Dipendente comunale Sig. X. X. - Concessione gg. 3 di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e ss.mm. e ii. per assistenza ai familiari in situazione di handicap grave.**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Visto** il provvedimento n.1 del 16 marzo 2015, con il quale il Commissario Prefettizio dott. Andrea Polichetti l'incarico al Dott.ssa Antonina RODA'; Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

**Esaminata** la Legge 05.02.1992 N.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", la quale ha definito un complesso di norme riguardanti agevolazioni nei riguardi di genitori o parenti che assistono familiari in situazione di gravità ;

**Considerato** che l'art. 33 comma 3 della predetta legge così come modifica dagli artt.19 e 20 della Legge 53/2000, prevede la fruizione di 3 giorni mensili di premissi coperti da contribuzione figurativa, da parte dei genitori e familiari lavoratori, con rapporto pubblico e privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;

**Considerato** che in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti di del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da invalidanti o siano deceduti o mancanti";

**Considerato** che nel corso degli anni sono stati apportati rilevanti cambiamenti all'art. 33 della Legge 104/92 che regola le "Agevolazioni" in generale al prestatore di lavoro

pubblico o privato che ha la necessità di assistere un parente o affine ed ai diritti della persona handicappata maggiorenne;

**Visto** che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato il 6.7.95 dispone all'art. 19 (Permessi Retribuiti) comma 6 che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5.2.92 n. 104, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

**Considerato** che il dipendente Sig. X. X. ha prodotto in data 30.03.2015 Prot. N.3864 la richiesta per la concessione dei permessi di cui all'art. 33 L.104/92, comma 3;

**Ritenuto**, pertanto che, alla luce delle recenti disposizioni di legge e dalla documentazione a corredo presentata dal richiedente ed agli atti di questo Ufficio, di poter concedere al dipendente, Sig. X. X., i permessi retribuiti per assistenza ed accompagnamento;

**Vista** la Legge 104/92;

**Visto** la Legge 8.3.2000 n. 53;

**Visto** il D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001;

**Vista** la Circolare n. 8/2008;

**Visto** il parere U.P.P.A. n. 13/2008;

**Vista** la Legge 4.11.2010 n. 183 (art. 24);

## **DETERMINA**

- 1) di concedere al dipendente Sig. X. X. giorni 3 di permesso retribuito per assistenza ai parenti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge-quadro n. 104/92 e ss.mm. e ii., fermo restando che le persone con handicap in situazione di gravità non siano ricoverate a tempo pieno;
- 2) di dare atto che detti permessi non riducono le ferie e possono essere fruiti in maniera continuativa o ad ore (nel limite massimo di 18 ore mensili) e sono comunque retribuiti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4 della Legge n. 104/92;
- 3) di stabilire che il suddetto dipendente usufruirà dei permessi di cui sopra dietro presentazione, di volta in volta, di apposita richiesta all'Ufficio Personale;
- 4) la presente determinazione verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente e copia della stessa sarà conservata nel fascicolo personale dell'interessata.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15 MAG. 2015** ;

- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rodà Antonina che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221/912220)

Priverno, lì 14/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

**La presente è copia conforme all'originale**

Priverno lì, 14/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**Dott.ssa Antonina RODA'**